

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e individuazione del soggetto responsabile

T.A.R. Toscana, Sez. II 22 dicembre 2020, n. 2008 - Durante, pres.; Valletta, est. - Raviele (avv. Di Cunzolo) c. Comune di Olevano Sul Tusciano (avv. Musio) ed a.

Sanità pubblica - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Ordinanza di rimozione, smaltimento e/o recupero di rifiuti depositati in un fondo - Proprietario del fondo non responsabile dell'abbandono.

(Omissis)

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. Raviele ha impugnato l'ordinanza n. 1227 del 08.06.2010 con la quale il Sindaco del Comune di Olevano sul Tusciano gli ha ordinato di provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, alla rimozione, allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti depositati nel fondo in località Festola del Comune di Olevano sul Tusciano.

Avverso tale provvedimento sono stati articolati i seguenti motivi di impugnazione:

1) con il primo motivo di gravame si lamenta che, nel caso di specie, non sarebbero stati ravvisabili i presupposti giustificativi dell'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, non sussistendo alcuna situazione di pericolo imminente alla quale far fronte; l'atto sarebbe, inoltre, affetto da carenza di adeguata motivazione, fondato su presupposti di fatto insussistenti, e adottato da organo incompetente;

2) con il secondo motivo di impugnazione si censura l'atto gravato, in ragione della mancata previa comunicazione dell'avvio del procedimento; inoltre, non sarebbe stata effettuata alcuna istruttoria al fine di identificare l'autore dell'inquinamento, e, comunque, al proprietario dell'area non sarebbe addebitabile alcun comportamento colposo o doloso a tal fine rilevante.

Si è costituito in giudizio il Comune resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per originaria carenza di interesse in capo al ricorrente ad impugnare la ordinanza n. 1227/2010, non essendo questi proprietario del terreno all'epoca dell'adozione dell'atto gravato; l'ente ha inoltre eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il Comune dato esecuzione alla impugnata ordinanza. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Si è altresì costituito il Ministero resistente, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stato impugnato alcun atto ministeriale.

All'udienza in data 21.12.2020, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in disamina è stata impugnata l'ordinanza con cui il Comune resistente ha ordinato al Sig. Raviele di procedere entro il termine assegnatogli alla rimozione dei rifiuti rinvenuti presso un terreno asseritamente di sua proprietà, sito nella località "Festola" del territorio comunale.

Si osserva in primo luogo, quanto alle eccezioni preliminari sollevate dall'ente resistente in riferimento alla carenza di interesse all'impugnazione, che il provvedimento gravato risulta emesso nei confronti del Sig. Raviele, ciò che radica senz'altro in capo a quest'ultimo l'interesse ad ottenerne l'annullamento.

Nel merito, è da ritenersi fondato il secondo motivo di censura, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione e il difetto di adeguata istruttoria in ordine ai presupposti giustificativi dell'adozione dell'ordine di rimozione dei rifiuti nei confronti del Sig. Raviele, nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Giova, sul punto, rammentare che, sulla scorta di consolidato orientamento giurisprudenziale, il Sindaco può ordinare la rimozione dei rifiuti (il loro recupero o lo smaltimento) e il ripristino dello stato dei luoghi al responsabile dell'abbandono ovvero al proprietario del fondo, sempre che, tuttavia, la violazione del divieto dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti gli sia imputabile a titolo di dopo o di colpa, adeguatamente accertata in contraddittorio dagli organi di controllo. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, in più occasioni, che la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti di cui all'art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità qualora la condotta sia imputata a colpa, pena la configurazione di una responsabilità da posizione in chiaro contrasto con l'indicazione legislativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2019, n. 3518; sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3430; IV, 12 aprile 2018, n. 2195; sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672; sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089; sez. IV, 1 aprile 2016, n. 1301).

Nel caso di specie, l'ordine in disamina risulta spedito nei confronti del Sig. Raviele nella qualità, richiamata nell'atto, di "proprietario/responsabile" della condotta illecita riscontrata presso i luoghi di causa.

Si osserva in proposito che è pacifico tra le parti che, all'epoca dell'adozione dell'atto gravato il ricorrente non era ancora divenuto proprietario dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, avendone acquistato la proprietà in via ereditaria solo nell'anno 2011.

Inoltre, nell'atto gravato non viene indicato alcun elemento dal quale inferire la responsabilità del ricorrente, a titolo doloso o colposo, nella condotta di abbandono dei rifiuti: l'ordinanza si limita, infatti, a richiamare la comunicazione di notizia di reato con cui, in data 12.05.2010, personale operante presso la P.M. del Comune dava conto dell'avvenuto rinvenimento di rifiuti, anche pericolosi, presso il terreno sito in località Festola. Dalla C.N.R. richiamata emerge, poi, solo che i fatti, integranti anche fattispecie di reato, venivano contestati al Sig. Raviele "*presente sul posto, il quale si riserva titolo di proprietà del terreno, e copia di denuncia contro ignoti*" (cfr. all. 4 alla produzione di parte ricorrente).

Sussistono, dunque, la carenza di motivazione e di istruttoria lamentate dal ricorrente quanto all'individuazione dei presupposti che giustificavano l'adozione dell'atto nei relativi confronti: si aggiunge che dagli atti esaminati emergono elementi che portano, al contrario, a dubitare del coinvolgimento del ricorrente nella commissione degli illeciti che gli sono stati addebitati.

Rileva, in tal senso, la denuncia contro ignoti da questi presentata nell'anno 1998 presso la Stazione Carabinieri di Olevano sul Tusciano, ad integrazione di precedenti denunce sporte dalla madre e dalla zia, avente ad oggetto lo sversamento di rifiuti sul terreno in considerazione (cfr. all. 2 alla produzione di parte ricorrente).

Inoltre, nel corso del giudizio è stata emessa la sentenza del Tribunale Ordinario di Salerno n. 2413/2014, con la quale il ricorrente è stato assolto dall'imputazione formulata in relazione ai medesimi fatti contestati nel verbale della Polizia Municipale di Olevano Sul Tusciano, con la formula "per non aver commesso il fatto", non essendo emersa all'esito del dibattimento la prova della riconducibilità all'imputato delle condotte ascrittegli (cfr. all.5 alla produzione del ricorrente).

Sussiste del pari, il lamentato difetto di contraddittorio endoprocedimentale, non essendo stata data all'interessato comunicazione dell'avvio del procedimento: come noto, l'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 deve essere preceduta dalla comunicazione, prevista dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all'accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito dei rifiuti (cfr. Tar Campania- Salerno, n. 15 del 2020; Tar Napoli, n. 5938 del 2019). Peraltro, con l'art. 192 citato, il legislatore ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo; di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione dell'ordinanza sindacale volta a fronteggiare le situazioni di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti costituisce un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati (cfr. Tar Lombardia- Brescia, n. 4 del 2020).

Quanto appena rilevato ha carattere assorbente, escludendo in via logica la necessità di esaminare gli ulteriori motivi di censura: si impone l'annullamento del provvedimento gravato.

La P.A. resistente dovrà, di conseguenza, dar corso alla rinnovazione del procedimento alla stregua dei principi affermati in sentenza.

Quanto al regolamento delle spese di lite, alla luce della complessiva natura della vicenda in disamina, appare giustificato disporre l'integrale compensazione di esse tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, disponendo, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento impugnato.

(Omissis)